



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 6 del 30-03-2018	
OGGETTO:	TARI esercizio anno 2018 Approvazione piano economico-finanziario e tariffe

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **12:15 e ss.** presso la sede Comunale, si è riunito in assemblea il Consiglio Comunale, convocato in seduta Pubblica Straordinaria in Prima convocazione a seguito di avvisi partecipati ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge. Risultano **PRESENTI** e **ASSENTI**:

N.	COGNOME NOME	INCARICO ISTITUZIONALE	PRESENZA
1.	PETRUCCI STEFANO	SINDACO	PRESENTE
2.	D'ANGELI FRANCA	CONSIGLIERE	PRESENTE
3.	DEL MARRO GABRIELLA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4.	VOLPETTI GIANCARLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	DI GIAMMARINO DANTE	CONSIGLIERE	ASSENTE
6.	VALENTINI ANTONIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7.	ANGELINI ANGELO	CONSIGLIERE	ASSENTE
8.	CERVELLI ETTORE	CONSIGLIERE	PRESENTE
9.	D'AMBROSIO FRANCESCO	CONSIGLIERE	ASSENTE
10	LALLI ABRAMO	CONSIGLIERE	ASSENTE
11	TORRONE LUIGI	CONSIGLIERE	ASSENTE

Totale **PRESENTI** n. 6 Totale **ASSENTI** n. 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea il SINDACO **Geom. Stefano PETRUCCI**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. CLAUDIO SANTARELLI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

- il comma 653, con cui si dispone che a decorrere dall'anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti il quale demanda al Consiglio comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore ad approvato dal Consiglio comunale ovvero dell'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal ministero dell'Economia e delle Finanze;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;*
- b) il piano finanziario degli investimenti;*
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
- d) le risorse finanziarie necessarie;*
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.*

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;*

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto che con nota prot. n. 2422 del 15.03.2018 l'Area III - Lavori pubblici ambiente e servizi pubblici locali, ha fornito un prospetto finanziario di gestione del servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di € 148.063,21 , così ripartiti:

- servizio di raccolta post terremoto € 124.055,68 iva inclusa (10%)
- maggiori costi smaltimento € 8.437,35 iva inclusa (10%)
- utile di impresa e spese generali € 14.574,23 iva inclusa (10%)
- oneri per la sicurezza + dpl € 995,95 iva inclusa (10%)

Il Servizio finanziario - Tributi dell'Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell'Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti 2018 così determinati:

SIGLA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	€. 0,00
CRT	Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€ 124.055,68
CTS	Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€ 8.437,35
AC	Altri costi operativi di gestione	€ 0,00
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	€ 0,00
CTR	Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti	€ 0,00
TOTALE COSTI OPERATIVI		€. 132.493,03

CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€ 0,00
CGG	Costi generali di gestione	€ 14.574,23
CCD	Costi comuni diversi	€ 995,95
TOTALE COSTI COMUNI		€ 15.570,18
CK	Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)	€ 0,00
TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE		€ 0,00
TOTALE GENERALE		€ 148.063,21

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 37, lett. a) , della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, anche per il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che " (...) *La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (...)*";

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Vista la nota con la quale l'Area V – Edilizia e Ricostruzione ha trasmesso l'elenco degli esiti dal quale risultano immobili con classificazione A;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Considerato che sulla base dei dati forniti dall'Area III e dall'Area V il piano dei costi è simile a quello pre-sisma, ma le utenze allora attive erano circa 1100, mentre se si considerano tutte quelle presenti nell'elenco indicato si arriva ad un numero nettamente inferiore;

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero dei soggetti aventi gli immobili agibili, dei soggetti assegnatari delle S.A.E., le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivo sopra quantificato verrebbe raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per utenze domestiche e non domestiche indicate nella simulazione allegata, prevedendo variazioni percentuali oltre il 200%;

Visto che pertanto le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018 dovrebbero essere considerate necessariamente in aumento;

Ritenuto invece di stabilire per l'anno 2018:

- a) il mantenimento delle tariffe adottate prima del sisma;
- b) di provvedere a finanziare lo scostamento riveniente dai maggiori costi e dal minore fatturato mediante apposito fondo triennale 2017-2019 stanziato per la TARI e previsto

dall'art. 48 DL 189/2016 il quale prevede che: *"...Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668)".*

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 32, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- il D.M. Interno del 09 febbraio 2018 con il quale si è disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 al 31 marzo 2018;

Richiamato infine l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".*

Viste:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area III e V;
- il parere favorevole di sola regolarità contabile in merito alla sola determinazione delle tariffe, espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area II;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione:

Presenti: 6

Assenti: 5 (Di Giammarino, Angelini, Lalli, D'Ambrosio, Torrone)

Favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

Di approvare il piano finanziario del servizio relativo igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia per l'anno 2018 predisposto nei termini sopra esplicitato ed allegato al presente provvedimento sub1 che comporta un importo complessivo di € 148.063,21;

Di confermare per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e del Regolamento comunale, le tariffe della TARI pre-sisma relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sub2, quali parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che si provvederà a finanziare lo scostamento riveniente dai maggiori costi e dal minore fatturato mediante apposito fondo triennale 2017-2019 stanziato per la TARI e previsto dall'art. 48 D.L. n. 189/2016;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalfederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente, con la seguente separata votazione:

Favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Oggetto: **TARI esercizio anno 2018 Approvazione piano economico-finanziario e tariffe**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, n.267 e s.m.i., parere **Favorevole** di sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa:

Il Responsabile del servizio
F.to Arch. Laura GUIDOTTO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, n.267 e s.m.i., parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area Contabile:
F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, n.267 e s.m.i., parere **Favorevole** di sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa:

Il Responsabile del servizio

F.to Arch. Sara BONAMICI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, n.267 e s.m.i., parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area Contabile:

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO
F.to Geom. Stefano PETRUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal _____ al _____
N. Reg.

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI

E' copia conforme all'originale

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CLAUDIO SANTARELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il 30-03-2018 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 comma 4,
D.Lgs 267/2000

Lì, 30-03-2018

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI